

Nr. **80** Reg. deliberazioni

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE BASSA REGGIANA

Oggetto: **CAPITOLATO D'APPALTO CONVENZIONE MEDIANTE CENTRALE
DI COMMITTENZA EX ART. 33 DEL D.LGS. 163/06 PER
CONCESSIONE SERVIZI RISCOSSIONE VOLONTARIA E
COATTIVA IMPOSTA SU PUBBLICITÀ, DIRITTI PUBBLICHE
AFFISSIONI NONCHÈ AFFISSIONE DEI MANIFESTI.
APPROVAZIONE**

L'anno **duemiladieci**, questo giorno **ventiquattro** del mese di **novembre** alle ore 10.30 in GUASTALLA nella Sede dell'Unione, si è riunita la Giunta dell'Unione, con l'intervento dei Signori:

Presenti: MAESTRI MASSIMILIANO <i>Presidente</i> GAZZA MASSIMO <i>Assessore</i> BENAGLIA GIORGIO <i>Assessore</i> MANGHI GIAMMARIA <i>Assessore</i> BERNARDELLI BARBARA <i>Assessore</i> COSTA ANDREA <i>Assessore</i>	Assenti: VEZZANI GIUSEPPE <i>Assessore</i> DAOLI RAUL <i>Assessore</i>
Totale Presenti: 6	Totale Assenti: 2

La seduta è presieduta dal Presidente Dott. Massimiliano Maestri.

Assiste alla seduta il Direttore Generale Dott.ssa Elena Gamberini.

Il Presidente, constatata la legalità dell' adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli argomenti di cui in oggetto.

**CAPITOLATO D'APPALTO CONVENZIONE MEDIANTE CENTRALE DI
COMMITTENZA EX ART. 33 DEL D.LGS. 163/06 PER CONCESSIONE SERVIZI
RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA IMPOSTA SU PUBBLICITÀ, DIRITTI
PUBBLICHE AFFISSIONI NONCHÈ AFFISSIONE DEI MANIFESTI. APPROVAZIONE**

SEDUTA DEL 24/11/2010

LA GIUNTA DELL'UNIONE BASSA REGGIANA

PREMESSO CHE:

- ❖ con Atto Rep. N° 4281 in data 18.12.2008 a rogito dott. Lorenzo Onorati, Segretario Generale del Comune di Guastalla, è stata costituita l'Unione dei Comuni "Bassa Reggiana" tra i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo;
- ❖ con Atto Rep. m° 4287 30.03.09 in data 30.03.2009 a rogito dott. Lorenzo Onorati, Segretario Generale del Comune di Guastalla, è stata stipulata la convenzione tra l'Unione dei Comuni "Bassa Reggiana" e i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo per il trasferimento delle funzioni del Servizio associato appalti all'Unione stessa con decorrenza 01.04.09;

PRESO ATTO CHE:

- ❖ il D.L. 203/2005 all'art. 3 impone agli Enti locali la selezione dei concessionari di riscossione coattiva delle entrate operanti dal 01/01/2011 mediante procedura a evidenza pubblica;
- ❖ tale scadenza interessa tutti i Comuni aderenti all'Unione dei Comuni Bassa Reggiana;
- ❖ la Giunta dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana, come da verbale della seduta del 13/10/2010, ha incaricato il Servizio Appalti di formare un gruppo di lavoro per la predisposizione di un capitolato per lo svolgimento di una procedura a evidenza pubblica unica per la stipula di una Convenzione quale Centrale di Committenza ex art. 33 D.Lgs. 163/06;
- ❖ della specificità della disciplina di legge regolante le singole entrate comunali tributarie ed extra-tributarie, nonchè per la disparità dei poteri riconosciuti ai soggetti concessionari non equiparabili con particolari riferimento ai concessionari in genere rispetto a Equitalia spa ex D.Lgs. 112/99;

CONSIDERATO CHE:

- ❖ si ritiene opportuno procedere alla predisposizione di un capitolato esclusivamente per la concessione dei servizi di riscossione per quelle entrate che attualmente nessun Comune ha in affidamento a Equitalia;
- ❖ l'unico servizio di riscossione che ha requisiti di cui al punto precedente è il servizio di riscossione volontaria e coattiva dell'imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni nonchè la materiale affissione dei manifesti;

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 TUEL 267/00;

VISTE le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. avente per oggetto "Testo unico delle legge sull'ordinamento degli Enti locali";

RITENUTA la propria competenza ai sensi del TUEL e dello Statuto dell'Unione;

CON VOTAZIONE UNANIME resa nei modi e nelle forme di legge dai n. 6 Assessori presenti in aula e votanti sulla proposta di deliberazione,

TUTTO CIÒ PREMESSO,

DELIBERA

1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante del presente atto anche se materialmente non ritrascritte;

2. DI APPROVARE l'allegato capitolato di appalto della convenzione mediante centrale di committenza ex art. 33 del D.Lgs. 163/06 per la concessione dei servizi di riscossione volontaria e coattiva dell'imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché la materiale affissione dei manifesti quale allegato parte integrante del presente atto;

3. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Appalti, dott. Alberto Prampolini:

- a) di predisporre ed esperire la procedura di gara conseguente per l'aggiudicazione della convenzione di cui al capitolato approvato al punto precedente;
- b) dare comunicazione a tutte le Amministrazioni Comunali aderenti all'Unione dei Comuni bassa Reggiana dell'esito;

4. DI COMUNICARE in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione dello stesso.

SUCCESSIVAMENTE,

LA GIUNTA DELL'UNIONE BASSA REGGIANA

con separata votazione resa come sopra, e attesa l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgvo 267/2000.

CAPITOLATO DI APPALTO DELLA CONVENZIONE MEDIANTE CENTRALE DI COMMITTENZA EX ART. 33 DEL D.LGS. 163/06 PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI NONCHÈ LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI.

ART. 1 – OGGETTO, DURATA E VALORE DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha per oggetto la concessione del servizio di riscossione volontaria e coattiva dell'imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché la materiale affissione dei manifesti, dal 01/01/2011 al 31/12/2015 per i Comuni aderenti all'Unione dei Comuni Bassa Reggiana in Provincia di Reggio Emilia (Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poggio, Reggiolo)

ART. 2 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La convenzione è aggiudicata secondo il criterio dell'aggio unico più basso da applicarsi agli importi riscossi a titolo di imposta e di diritti sulla base delle tariffe vigenti c/o ciascun Comune.

Gli aggi offerti si intendono comprensivi della prestazione di materiale affissione dei manifesti.

ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

L'aggiudicatario deve essere in possesso di:

- a) in possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 D.Lgs. 163/06;
- b) iscritto all'albo dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di concessionario di riscossione per gli enti pubblici ex DM n° 289 del 11/09/2000;
- c) titolare di Certificato di qualità ISO 9001/2000 specifico nell'accertamento e riscossione tributi locali, rilasciato da Ente certificatore aderente al SINCERT o analogo Ente europeo;
- d) aver svolto, per almeno 36 mesi continuativi nel quinquennio 2005/2006/2007/2008/2009, regolarmente e senza aver dato luogo a contestazioni, il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in almeno 5 (cinque Comuni) al 31/12/2008 appartenenti alla classe IV o superiore di cui all'art. 2 del D. Lgs. 507/93.

ART. 4 VALORE DELLA CONVENZIONE

Il valore della convenzione calcolato sull'intero periodo di durata della convenzione è stimato in € 490.000,00 con riferimento a tutti e 8 i potenziali Comuni contraenti.

La stima del valore dei lotti è indicativa e non è in alcun modo vincolante per l'Unione dei Comuni Bassa Reggiana, e per i Comuni che volontariamente decideranno di aderire alla convenzione.

ART. 5 – MODALITA' DI CONCESSIONE

A seguito dell'aggiudicazione l'affidamento del servizio avviene da parte di ciascun Comune che ne abbia interesse a favore dell'aggiudicatario, in qualità di concedente, e ha luogo mediante un contratto di concessione redatto nella forma stabilita dal vigente regolamento dei contratti presso ciascun Comune con oneri a carico del Concessionario.

L'aggiudicatario della convenzione con l'Unione dei Comuni Bassa Reggiana è obbligato a prestare il servizio ai Comuni che ne facciano richiesta e, per motivate ragioni di necessità e urgenza, anche in pendenza della stipulazione della convenzione con l'Unione dei Comuni Bassa Reggiana e della stipulazione del contratto di concessione con il Comune concedente.

I Comuni aderenti all'Unione dei Comuni Bassa Reggiana non sono tenuti a concedere il servizio al soggetto aggiudicatario, rimanendo loro la facoltà di selezionare altrimenti il concessionario.

E' facoltà dell'aggiudicatario rifiutare l'esecuzione del servizio presso un Comune che ne faccia richiesta solo se si verificano entrambe le seguenti situazioni:

- la richiesta è inoltrata successivamente al 31/12/2013;
- alla data della richiesta l'aggiudicatario non è concessionario del servizio in nessun Comune aderente all'Unione dei Comuni Bassa Reggiana.

ART. 6 – AGGIO DI RISCOSSIONE

L'aggio posto a base d'asta, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente procedimento, è pari al 15% (quindici per cento) dell'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo d'imposta e di diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori e si intende comprensivo della prestazione di materiale affissione dei manifesti.

Non saranno prese in considerazione le offerte pari o superiori all'aggio posto a base d'asta.

ART. 7 – MINIMO GARANTITO

In caso di affidamento il Concessionario è tenuto a garantire le seguenti entrate minime al netto dell'aggio:

Comune di Boretto: € 29.000,00;
Comune di Brescello: € 30.000,00;
Comune di Gualtieri: € 23.000,00;
Comune di Guastalla: € 50.000,00;
Comune di Luzzara: € 17.500,00;
Comune di Novellara: € 52.000,00;
Comune di Poviglio: € 25.500,00;
Comune di Reggiolo: € 45.000,00.

ART. 8 – VERSAMENTI

Il Concessionario versa alla Tesoreria Comunale, in rate trimestrali posticipate, con rispettiva scadenza al 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio, l'ammontare delle riscossioni del trimestre precedente, al netto dell'aggio contrattuale.

ART. 9 - VERSAMENTI TARDIVI

Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica l'interesse legale corrente.

ART. 10 - CAUZIONE

Il Concessionario in caso è tenuto a prestare garanzia definitiva ex art. 113 d.lgs. 163/06 calcolato sull'importo del minimo previsto per il contratto di concessione stipulato.

La predetta cauzione garantirà l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e verrà svincolata alla scadenza del contratto, dopo che il Comune avrà accertato che il concessionario del servizio abbia assolto a tutti i suoi obblighi.

Si potrà procedere ad attivare il procedimento di escussione esclusivamente previa contestazione scritta dell'addebito, da notificarsi a mezzo raccomandata A/R, e conseguente costituzione in mora del concessionario. In tal caso la reintegrazione della cauzione dovrà essere effettuata dal Concessionario, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla richiesta del Comune.

ART. 11 - TARIFFE VIGENTI E VARIAZIONI DI TARIFFA

Nel caso di variazioni tariffarie, superiori al 10 per cento, deliberate dal Comune o stabilite per legge nel corso di esercizio della concessione, il minimo garantito dovrà essere ragguagliato in proporzione all'incidenza delle variazioni intervenute, stimate mediante raffronto con i dati della riscossione relativi all'ultimo anno solare disponibile, tenuto conto degli aumenti di costo del servizio.

ART. 12 - RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO

Dal giorno dell'effettivo inizio della gestione il Concessionario assumerà la completa responsabilità del servizio, ex art. 11, comma 3, del D. Lgs. 507/93, con la qualifica di funzionario responsabile del tributo.

Tutti i servizi previsti nel presente Capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

ART. 13 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Il concessionario dovrà attivare uno sportello al pubblico nel territorio di ciascun Comune concedente e dovrà individuare un proprio incaricato locale, abilitato alla riscossione delle somme dovute, che svolga attività di sportello al pubblico con regolarità e continuità. L'orario di apertura al pubblico dello sportello dovrà prevedere almeno 12 ore settimanale suddivise in almeno due giornate alla settimana. Il recapito telefonico mobile e ogni altro utile riferimento dovranno essere costantemente esposti e resi noti al pubblico unitamente alle vigenti tariffe/imposte deliberate dal Comune concessionario.

Il Concessionario potrà farsi rappresentare, nei rapporti con il Comune e con i contribuenti, da persona idonea munita di procura e che non versi nei casi di incompatibilità previsti dalla Legge.

Potrà nominare incaricati locali, privi di poteri di rappresentanza, ai soli fini di supportare i compiti del funzionario di cui al precedente comma.

ART. 14 – PERSONALE

Tutto il personale agirà sotto la diretta responsabilità del concessionario e potrà essere sostituito, per comprovati motivi di inadeguatezza, su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione, delegato a rappresentare il Concessionario, dovrà essere munito della prescritta tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione comunale se non previsto da disposizioni di legge.

Il Concessionario si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo di effettuazione del servizio. Inoltre, provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevata l'Amministrazione.

Il Concessionario, nella gestione del servizio adotta tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, (con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti) nel rispetto della normativa dettata dal D. Lgs. 81/08.

ART. 15 – NORME DI GESTIONE

La riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuata applicando le tariffe deliberate dal Comune e la gestione deve essere improntata al rispetto delle norme di legge e regolamentari.

Il Comune è tenuto ad aggiornare tempestivamente il Concessionario di ogni variazione alle tariffe deliberata.

La delibera di approvazione delle tariffe ed il regolamento adottato dal Consiglio comunale devono essere esposti nei locali dell'ufficio allo scopo di facilitarne la consultazione da parte del pubblico.

Il concessionario dovrà organizzare la riscossione dell'imposta affinché essa possa avvenire, a scelta del debitore, mediante le seguenti modalità: bollettino postale, pagobancomat, bonifico bancario, carte di credito e contanti.

ART. 16 – STAMPATI E BOLLETTARI

Il Concessionario deve farsi carico di predisporre e dotare a proprie spese la gestione di tutti gli stampati, registri, bollettari e quanto altro necessario all'espletamento del servizio ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati.

I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione consentite o autorizzate dal Comune, dovranno essere annotati in apposito registro di carico e scarico ed opportunamente vidimati.

Per esigenze meccanografiche il concessionario potrà eseguire, presso sedi centrali o periferiche, l'elaborazione di tutti gli atti utilizzando la necessaria modulistica continua.

Detta modulistica, se soggetta a vidimazione, potrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo degli organi amministrativi comunali.

ART. 17 – CONSERVAZIONE ATTI

I bollettari devono essere consegnati al Comune alla fine di ogni anno unitamente ai rendiconti contabili, per gli opportuni controlli e conservazione nell'archivio comunale.

I suddetti bollettari e la relativa documentazione, sarà conservata, dal depositario, a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione.

ART. 18 – RENDICONTI CONTABILI

Entro il 30 gennaio di ciascun anno deve essere redatto il rendiconto dei proventi dell'anno precedente con contestuale versamento della compartecipazione, se dovuta, a favore del Comune.

ART. 19 – IMPIANTI AFFISSIONI

Il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione degli impianti in modo da garantirne la conservazione e funzionalità.

Nel corso della concessione, il concessionario e l'Amministrazione potranno convenire l'installazione di nuovi impianti di affissione che, al termine del periodo concessorio, passeranno gratuitamente nella proprietà e disponibilità comunale.

Qualora la concessione venisse interrotta per ragioni indipendenti dalla volontà del concessionario, allo stesso verranno riconosciuti i ratei di ammortamento non ancora maturati.

ART. 20 – SERVIZIO AFFISSIONI

Le affissioni dovranno essere eseguite negli appositi spazi definiti nell'elenco allegato "A" al presente capitolato, esclusivamente dal concessionario attraverso il proprio personale incaricato. Tale elenco ha valore esemplificativo in quanto il Concessionario è tenuto a provvedere alle affissioni in ogni luogo diverso e/o ulteriore che gli venga indicato dall'amministrazione.

Devono rispettarsi le modalità di cui all'art. 22 del D. Lgs. 507/1993 nonché quelle stabilite dal Regolamento comunale.

Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione con applicazione, nei casi ricorrano i motivi di cui al comma 9 del citato art. 22, della maggiorazione prevista, da intendersi attribuita al concessionario del servizio per la particolarità della prestazione.

Le affissioni devono essere annotate in apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento.

ART. 21 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi comunali da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione, sempreché connessa agli obblighi riguardanti l'affidamento in oggetto.

A tal fine il Concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con compagnia assicuratrice di primaria importanza, almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna del servizio, la cui copertura assicurativa deve prevedere un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00.

ART. 22 – RETTIFICHE ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO

Il concessionario procederà alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio notificando, anche per posta, formali atti nei modi e tempi previsti dall'art. 1, comma 161 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007).

ART. 23 – RICORSI

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi e assume la veste di Funzionario Responsabile anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.

Il concessionario può farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio Procuratore Speciale.

Il concessionario è tenuto a fornire comunque ai contribuenti chiarimenti su esposti non rituali.

ART. 24 – ESENZIONI E RIDUZIONI

Il concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità o dei diritti, né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale.

Il Concessionario si impegna a provvedere a proprio carico a tutte le affissioni dei manifesti del Comune.

Il Concessionario si impegna altresì a provvedere gratuitamente a tutte le affissioni del Comune e delle altre autorità la cui affissione sia prevista ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/1993.

Il concessionario è impegnato ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dal D.Lgs. 507/93 e dal regolamento comunale.

ART. 25 - SUBCONCESSIONE E APPALTO

E' fatto divieto al Concessionario di cedere, dare in subconcessione o appaltare a terzi parte o tutto dei servizi di cui al presente capitolato, sotto pena di immediata decadenza dalla concessione e risoluzione del contratto, di incameramento della cauzione, del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Comune per effetto della risoluzione del contratto.

ART. 26 – ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o di effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Il concessionario deve, in ogni caso, consegnare al Comune o al Concessionario subentrato gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione, per l'adozione delle procedure conseguenti.

Alla scadenza della concessione, il concessionario deve consegnare al Comune l'elenco dei contribuenti iscritti al pagamento dell'imposta sulla pubblicità per le diverse fattispecie imponibili e con l'indicazione dell'imposta pagata nell'ultimo anno di gestione del servizio.

ART. 27 – DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Per tutta la durata della gestione il concessionario deve eleggere il proprio domicilio presso la Sede Municipale del Comune concedente.

ART. 28 – VIGILANZA CONTROLLI E PENALITA'

Gli uffici comunali potranno disporre tutti i controlli che verranno ritenuti opportuni al fine di verificare la correttezza dello svolgimento del servizio, nonché il rispetto delle vigenti leggi.

In caso di accertato disservizio, o comunque di qualsiasi inadempimento contrattuale, il Comune applicherà una penale di € 500,00 (cinquecento/00).

Per la mancata rimozione/copertura delle pubblicità e delle affissioni abusive, nonché scadute, si procederà all'applicazione di una penalità di € 150,00 per ciascun elemento. Al recupero delle somme dovute a titolo di penale il Comune può procedere avvalendosi della cauzione prestata dal concessionario. In tal caso il concessionario dovrà provvedere al reintegro della cauzione stessa ex art. 113 del D.Lgs. 163/06.

In caso di comportamenti recidivi e dopo diffida notificata a mezzo di raccomandata A/R., il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, pronunciare la decadenza dalla concessione con obbligo di rimborsare i danni da parte del concessionario. In tal caso, il Comune si sostituirà, senza alcun provvedimento ulteriore, al concessionario direttamente o a mezzo di altro Ente pubblico o privato. Il concessionario dovrà trasferire immediatamente al Comune gli archivi dei contribuenti e tutta la documentazione che sarebbe tenuto a consegnare in caso di termine naturale della concessione.

ART. 29 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune potrà dichiarare la decadenza dalla concessione e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle ipotesi elencate di seguito, fatto salvo, comunque, il risarcimento dei danni da parte del Concessionario:

- a) Nelle ipotesi che contemplano la cancellazione dall'Albo dei gestori ai sensi del D.M. Finanze n. 289 del 11/09/2000;
- b) Per avere commesso gravi abusi ed irregolarità nella gestione o comunque in caso di abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile del Comune;
- c) Nel caso di gravi e/o ripetute contestazioni;
- d) Quando il Concessionario versi in stato di insolvenza, si renda colpevole di frode o incorra in procedimenti penali per reati commessi nello svolgimento del servizio;
- e) Mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;

La decadenza dalla concessione e la conseguente risoluzione del contratto verranno disposte con determinazione del Responsabile del Servizio Tributi.

Il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio a far data dalla notifica del relativo provvedimento ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure concesse.

Per effetto della risoluzione del contratto, il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa od indennizzo neppure a titolo di rimborso spese.

ART. 30 – CONTROVERSIE

Le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra Comune e concessionario, sia durante il periodo di concessione che al termine della medesima, saranno decise, in sede giurisdizionale, dal giudice ordinario. Foro competente è quello di Reggio Emilia. È escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 31 – FORMA DEGLI ATTI E SPESE CONTRATTUALI

La presente convenzione è stipulata nella forma della scrittura privata.

Gli eventuali contratti di concessione che ne deriveranno con le Amministrazioni Comunali saranno stipulati in forma di atto pubblico amministrativo e gli oneri e le spese conseguenti saranno interamente a carico del Concessionario.

ART. 32 – GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI EX D.LGS. 196/2003

E' fatto obbligo al Concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

A tal fine il concessionario del servizio è costituito quale responsabile del trattamento dei dati ex art. 29 della sopra citata normativa.

ART. 33 – NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente capitolato sono espressamente richiamate tutte le norme di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni nonché le disposizioni della legge 27 luglio 2000 n. 212.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Massimiliano Maestri

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE
F.to Elena Gamberini

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio dal **01/12/2010** per 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE
F.to Elena Gamberini

Li, **01/12/2010**

La presente deliberazione viene comunicata al Prefetto della provincia di Reggio Emilia in data odierna contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 135, comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE

Li,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all' Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal **01/12/2010** ovvero per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, comma 4°.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE
F.to Elena Gamberini

Li, **01/12/2010**

La presente deliberazione, riguardante materie elencate alle lettere a), b) e c) del comma 1° dell' art. 127 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 è stata trasmessa al Difensore Civico in data _____ su richiesta di 1/5 dei consiglieri e ricevuta dal Difensore Civico in data _____ è divenuta esecutiva:

- non avendo, lo stesso, riscontrato vizi di legittimità nei successivi 15 giorni
- per essere stata confermata, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Comunale con atto n. _____ del _____ divenuto esecutivo il _____ ovvero dichiarato immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE

Li,

La presente deliberazione, oggetto di rilievi da parte del Difensore Civico, è stata:

- revocata
- integrata
- modificata

con deliberazione n. _____ del _____ divenuta esecutiva il _____ ovvero dichiarato immediatamente esecutiva.

La presente deliberazione, non ha assunto efficacia per effetto della mancata conferma, ai sensi dell' art. 127 comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE

Li,

E' copia conforme all'originale, in atti.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE
F.to Elena Gamberini

Li, **01/12/2010**
